Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° giugno 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 26 maggio 1955, alle ore 10,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. Alberto de la Campa y Roff, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Cuba.

(2844)

Il 26 maggio 1955, alle ore 11,10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor John A. Thivy, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'India.

(2843)

Il 26 maggio 1955, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Thray Sithu Hla Maung, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Birmania.

(2841)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1557.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Cesena una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la scuola tecnica industriale statale di Cesena è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta scuola tecnica viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1 Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
tornitore.

2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista;
radiomontatore.

3. Scuola professionale per l'industria idraulica, con sezione per:
termoidraulico.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'attuazione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezione e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati ad insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; disegno professionale; tecnologia e laboratorio tecnologico; meccanica; macchine; elettrotecnica e misure; radiotecnica e misure; telegrafia e telefonia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 170. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Cesena

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	6
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 195 ore settimanali)		13
7. Istruttori e assistenti		5
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		4

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1558.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Catanzaro una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data, la scuola tecnica industriale statale di Catanzaro è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Con la stessa decorrenza le scuole tecniche industriali di Crotone e Vibo Valentia sono trasformate in scuole professionali staccate dall'Istituto professionale di Catanzaro. Le scuole secondarie di avviamento professionale, già annesse alle predette scuole tecniche, continuano a funzionare secondo l'attuale ordinamento. La direzione di ciascuna di esse rimane affidata al direttore incaricato della rispettiva scuola professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   aggiustatore;
   tornitore;
   fabbro meccanico;
   saldatore ossiacetilenico ed elettrico ad arco.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista istallatore bassa tensione.
3. Scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per:
   analista chimico.
4. Scuola professionale per l'industria edile, con sezione per:
   muratore cementista.
5. Scuola professionale per l'industria della ceramica, con sezione per:
   ceramista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi, mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; scienze applicate; nozioni di contabilità; disegno; tecnologia e disegno professionale; elettrotecnica; impianti; chimica generale; analisi; chimica industriale; nozioni di elettrochimica; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per la industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dello Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 42.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 171. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Catanzaro

Qualifica	Ruolo, gruppo o grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*, Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	7
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	8
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	3
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 225 ore settimanali)		15
7. Istruttori e assistenti	. . . . .	10
8. Applicati	.	3
9. Persone di servizio . .	.	8

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

LEGGE 10 maggio 1955, n. 443.

Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' fissato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per la approvazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, delle eventuali variazioni alla tabella (allegato *D* della Convenzione 18 marzo 1948, approvata col decreto predetto) indicativa degli edifici di culto distrutti o danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e di interesse sociale da ricostruire o completare a cura dell'Achidiocesi e Archimandritato di Messina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 10 maggio 1955, n. 444.

Modificazioni all'art. 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 delle « norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » approvate col regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

a) fronte non maggiore di m. 28, elevabile a m. 38, se con ritiri parziali non inferiori a m. 4. Il fronte di

m. 28 può essere portato sino ad un massimo di m. 30,50, senza ritiro, nel caso in cui la palazzina debba essere costruita fra due strade, e sempre che con la maggiore lunghezza della fronte si possa raggiungere su entrambe le strade il filo stradale;

b) altezza massima di m. 18 dal piano stradale, al di sopra della quale potrà essere consentita la costruzione di un piano attico, di superficie non superiore ai due terzi di quella coperta e di altezza non superiore ai m. 3,70. L'altezza minima degli ambienti di tale piano non potrà essere inferiore ai m. 3.

« Per superficie coperta si intende quella della palazzina al piano degli spiccati in elevazione purchè contenuto nei limiti regolamentari. Nel computo della superficie dell'attico in rapporto a quella della costruzione debbono essere compresi tutti gli ambienti qualunque ne sia la destinazione, ad eccezione della sola superficie interna del vano scala.

« L'altezza massima di m. 18 nel caso di strade in pendenza dovrà essere misurata nella mezzeria del prospetto su strada.

« Per i fabbricati che dovranno sorgere su terreni che si trovano in pendenza ed a quota diversa da quella stradale, l'altezza massima — escluso l'attico — sulla fronte stradale, rimarrà fissa a m. 18, semprechè la differenza di quote fra quella stradale e quella del terreno non superi i m. 2. Qualora la differenza di quote superi i m. 2, l'altezza di m. 18 dovrà essere aumentata di un'altezza pari alla differenza di quote diminuita di m. 2, se il terreno è a quota più alta di quella stradale e dovrà essere diminuita della differenza di quote ridotta di m. 2 se il terreno è a quota inferiore alla quota stradale.

« Lo stesso criterio compensativo delle altezze verrà adottato nel caso di palazzine fronteggianti due strade a livello diverso, precisandosi che l'altezza di m. 19 verrà misurata sulla facciata a confine della strada a livello più alto.

« Nelle palazzine non sono ammessi i locali semisottosuoli per uso abitazione di cui all'art. 38 del vigente regolamento edilizio di Roma, fatta eccezione per l'abitazione del portiere.

« Per quota del terreno deve intendersi la quota delle aree libere circostanti alle palazzine, a sistemazione avvenuta del terreno stesso, non tenendo conto, peraltro, di eventuali rampe di accesso a locali sottostanti.

« Per i fronti interni delle palazzine e per quelle palazzine da costruirsi nei lotti interni, la disciplina delle altezze dovrà essere regolata da criteri analoghi a quelli per il fronte principale, e cioè, con l'obbligo di rispettare in ogni punto dei prospetti l'inclinata a 5/3 di cui all'art. 19 del vigente regolamento edilizio, ed il rispetto di tale inclinata deve essere assicurato altresì quando la palazzina venga costruita tra lotti non ancora edificati, nonchè quando venga a trovarsi a confine di lotti di differente destinazione edilizia (villini, ville, ecc.);

c) distacco del fabbricato di almeno m. 6,50 da ogni confine interno.

« Tuttavia, per la durata del vigente piano regolatore approvato con legge 24 marzo 1932, n. 355, il distacco minimo delle palazzine dai confini interni resta stabilito nella misura di m. 5,70 per quelle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in lottizzazioni già approvate dal Comune oppure in isolati nei quali siano state già iniziate costruzioni a palazzine in base a regolari licenze edilizie, in osservanza delle vecchie norme;

d) soluzioni architettoniche di tutti i prospetti;

e) le costruzioni accessorie saranno consentite soltanto nelle aree dei distacchi non aprentisi su strada, a condizione, comunque, che non abbiano un'altezza superiore ai m. 3,50, rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale, e che non coprano una superficie superiore a 1/3 della superficie dei distacchi stessi. Nessun limite viene imposto alla superficie delle costruzioni accessorie, qualora esse risultino completamente interrate rispetto alla quota naturale della proprietà confinante e del piano stradale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — DE PIETRO — TREMELLONI — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 dicembre 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Domenico fu Giuseppe, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9, primo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 19 novembre 1952, n. 2076, col quale venne approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della ditta Gentile Domenico fu Giuseppe, per i terreni ricadenti in agro del comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Vista la comunicazione con la quale l'Ente predetto attesta che la suddetta Ditta pur avendo, entro il termine stabilito dal citato art. 9, fatto domanda per la concessione del « terzo residuo », non fece pervenire all'Ente stesso il piano delle opere, richiesto da detto articolo; con che è venuto a mancare il presupposto per la concessione;

Ritenuto che, per tali circostanze, deve farsi luogo al trasferimento all'Ente dei predetti terreni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

I terreni specificati nell'elenco n. 2 allegato al decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2076, richia-

mato nelle premesse, e riportati ai fini dell'indicazione dell'indennità provvisoria, nel prospetto, vistato dal Ministro proponente, allegato al presente decreto, sono trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — e ne è ordinata l'immediata occupazione.

Art. 2.

Il competente Conservatore dei registri immobiliari è autorizzato a cancellare il vincolo di indisponibilità iscritto sui terreni di cui sopra in forza del disposto dell'art. 4 del citato decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2076.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1955
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 210. — PALADINI

ALLEGATO

Elenco dei terreni già costituenti il « terzo residuo », compresi nel piano di esproprio approvato con decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2076, intestato alla ditta Gentile Domenico fu Giuseppe, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 618*)					
Monterozzi	83	12	—	Seminativo	V	7	54	76	641,55
Ciminiara	83	27	—	Id.	V	10	88	20	924,97
Monterozzi	83	10	—	Id.	V	4	38	96	373,12
				Totali		22	81	92	1.939,64

I terreni sopra descritti confinano a:
Nord: con il R. Tratturello Candela-Montegentile, con Pistacchio Torindo di Bonifacio e con la stessa proprietà;
Est: con proprietà Campolillo Luisa;
Sud-ovest: con la strada comunale limite dei teralli;
Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 618*)					
Monterozzi	83	14	—	Seminativo	V	10	75	53	914,20

Il terreno sopra descritto confina a:
Nord: con il R. Tratturello Candela-Montegentile;
Sud: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà di Ciampolillo Luisa.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	21	81	92	1.939,64
2° Corpo	10	75	53	914,20
In complesso	33	57	45	2.853,84

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 827.613,60 (lire ottocentoventisettemilaseicentotredici e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla provinciale Maremmana I, presso Moricone, a Monte Flavio, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 20 giugno 1953, n. 336, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Maremmana I, presso Moricone, a Monte Flavio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 710;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile dalla provinciale Maremmana I, presso Moricone, a Monte Flavio, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 135

(2538)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Sambuci a Cerreto Laziale, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 14 luglio 1953, n. 349, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Sambuci a Cerreto Laziale;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 697;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*; sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Sambuci a Cerreto Laziale, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti addì 30 aprile 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 128

(2540)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile dalla provinciale Anguillarese, in località Due Pini, ad Anguillara, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 3 marzo 1954, n. 567, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada dalla provinciale Anguillarese, in località Due Pini, ad Anguillara;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 714;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile dalla provinciale Anguillarese, in località Due Pini, ad Anguillara, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 133

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Autorizzazione alla Società « The Liverpool & London & Globe Insurance Company Ltd », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1928, con il quale la Società « The Liverpool & London & Globe Insurance Co. Ltd », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti, responsabilità civile e automobili;

Vista la domanda con la quale la predetta Società chiede di essere autorizzata ad estendere l'esercizio al ramo aeronautica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « The Liverpool & London & Globe Insurance Company Ltd », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo aeronautica.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(2822)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1955.
Variazione del prezzo di vendita al pubblico della sigaretta di produzione svizzera denominata « Yaset ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 947, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1955;

Decreta:

A decorrere dal 1° giugno 1955 il prezzo della sigaretta di produzione svizzera « Yaset », già iscritta nella tariffa di vendita a L. 19.000 al chilogrammo, viene modificato a L. 18.000 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 43. — TAFURI

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1955.
Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione svizzera denominata « Memphis tradition double filtre ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato nella seduta del 17 febbraio 1955;

Decreta:

Con effetto dal 1° giugno 1955 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Memphis tradition double filtre »:
Lit. 20.000 il chilogrammo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 11. — TAFURI

(2827)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.
Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 2 ottobre 1948 e modificato con proprio decreto in data 25 marzo 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1955-1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2761)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 701, modificato con la legge 27 novembre 1951, n. 1350;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 9 aprile 1952 e modificato con proprio decreto 5 luglio 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. Paolo Ricaldone è confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, con sede in Torino, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2762)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Miniera, sita nell'ambito del comune di Montecatini in Val di Cecina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 maggio 1954 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Miniera, sita nell'ambito del comune di Montecatini in Val di Cecina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Montecatini in Val di Cecina, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire, per le sue numerose piante che la ricoprono e per la sua posizione elevata, un notevole quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può spaziare con lo sguardo su tutta la zona della Val di Cecina fino alle lontane mura di Volterra;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Montecatini in Val di Cecina, confinante con il bivio tra la strada Montecatini-Camporciano e la strada che, passando per la Concia, raggiunge Casa di Borgo, lungo quest'ultima strada fino a Casa di Borgo a sud-est; da questa al ponte sul botro dei fondi Tozzi a sud; lungo il botro stesso fino alla strada per Miemo ad ovest; lungo il sentiero da questa strada a Casa Aia di Gratta a nord-ovest; lungo il sentiero da Casa Aia di Gratta alla strada Montecatini-Camporciano a nord-est, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Montecatini in Val di Cecina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 maggio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Deliberazione n. 2 del giorno 8 maggio 1954

La Commissione prosegue quindi per il comune di Montecatini in Val di Cecina, ove dovrà visitare la zona della Miniera, e le località di Casaglia e di Querceto.

Il sindaco di Montecatini in Val di Cecina accompagna la Commissione nel suo giro di ispezione; viene prima visitata la zona della Miniera, di cui la Commissione riconosce il notevole interesse, per la sua particolare bellezza naturale dovuta sopratutto alle numerose piante che la ricoprono e alla posizione elevata sul paesaggio circostante;

Considerando inoltre che detta località offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può spaziare con lo sguardo su tutta la zona della Val di Cecina, fino alle lontane mura di Volterra;

LA COMMISSIONE

a voti unanimi delibera di vincolare, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona della Miniera in comune di Montecatini in Val di Cecina, secondo i limiti segnati nell'annessa carta topografica (in scala di 1 a 25.000), con i seguenti confini.

zona compresa fra il bivio tra la strada Montecatini-Camporciano e la strada che, passando per la Concia, raggiunge Casa di Borgo; lungo questa ultima strada fino a Casa di Borgo a sud-est; da questa al ponte sul botro dei fondi Tozzi a sud; lungo il botro stesso fino alla strada per Miemo ad ovest; lungo il sentiero da questa strada a Casa Aia di Gratta a nord-ovest; lungo il sentiero da Casa Aia di Gratta alla strada Montecatini-Camporciano a nord-est.

Il presidente: R. TONGIORGI

Il segretario: VERA MAURO

(2779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Feltre (Belluno).

Con decreto commissariale n. 370.24005/10/2.61807 in data 3 maggio 1955, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Feltre (Belluno) la donazione della somma di lire 250.000, da utilizzare per l'acquisto di un'area edificatoria, della superficie di mq. 1220, sita in Feltre, indicata nel catasto comunale al foglio n. 40, mappale 272, lettera *d*), da destinarsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(2796)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 28 maggio 1955:

è revocato il decreto Ministeriale 12 maggio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Chiurazzi Vincenzo nel comune di Pontassieve, distretto notarile di Firenze, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Barberino di Mugello, stesso distretto;

è revocato il decreto Ministeriale 12 maggio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Ziliotto Ferdinando nel comune di Vedelago, distretto notarile di Treviso, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Auronzo, distretto notarile di Belluno;

è revocato il decreto Ministeriale 12 maggio 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Illuminati Folco nel comune di Montegranaro, distretto notarile di Ascoli Piceno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Santa Vittoria in Matenano, stesso distretto.

(2863)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Torremaggiore

Con decreto Ministeriale in data 22 marzo 1955, numero 63651/12293, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione ai signori Eccellente Giuseppe ed Angela fu Fabrizio ed Eccellente Fabrizio fu Salvatore della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano» tronco rurale di San Paolo di Civitate e Torremaggiore estesa mq. 125, riportata nel catasto terreni alla particella numero 18 (parte) del foglio di mappa n. 25, nonchè nella planimetria del braccio tratturale con il n. 114.

(2698)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di L'Aquila, sezione di Paganica

Con decreto Ministeriale in data 1° aprile 1955, n. 15727/2034, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la alienazione al Consorzio agrario provinciale di L'Aquila della zona demaniale facente parte del tratturo «L'Aquila-Foggia» in L'Aquila, sezione di Paganica, estesa mq. 3680, riportata nel catasto terreni alla particella n. 360 (parte) del foglio di mappa n. 30, e nella planimetria tratturale con il n. 360/*b*.

(2845)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Timossi Severino di Federico, già esercente in Campoligure, via Trento n. 6.

Tali marchi recavano il n. 96-GE.

(2862)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	634,25	145,80
» Firenze	624,80	631 —	145,70
» Genova	624,88	634,50	145,78
» Milano	624,88	634,50	145,80
» Napoli	624,80	631,70	145,70
» Palermo	624,88	634,50	145,80
» Roma	624,88	634,50	145,805
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,90	634,50	145,75

Media dei titoli del 31 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63 —
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	94,10
Redimibile 3,50 % 1934	82 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	86,95
Id. 5 % 1936	93,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,88
1 dollaro canadese	»	634,50
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ludovico De Vincenzi fu Antonino, nato a Pesche il 17 gennaio 1896, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica e farmacia, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 luglio 1922, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1921-1922.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società Cooperativa Agricola Produttori Latte ed Affini della Versilia (C.A.P.L.A.V.), con sede in Capezzano di Camaiore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 3 maggio 1955, i poteri conferiti al dott. ragioniere Vezio Maestrelli, commissario della Società Cooperativa Produttori Latte e Affini della Versilia (C.A.P.L.A.V.), con sede in Capezzano di Camaiore, sono stati prorogati al 30 giugno 1955.

(2617)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4200 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 31 marzo 1935, n. 738 R/Gab., con cui al sig. Profanter Enrico fu Luigi, nato a Nalles il 17 gennaio 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Defanti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 marzo 1955 dal predetto sig. Defanti Enrico, in atto residente a Lagundo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 31 marzo 1935, n. 738-R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Defanti Enrico viene ripristinato nella forma tedesca di Profanter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 7 maggio 1955

Il Vice commissario del Governo
SANDRELLI

(2649)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Formia

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 16 ottobre 1954, n. 27519, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Formia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacanti nel comune di Formia al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Fabiani dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Del Vecchio prof. Gaetano, docente in igiene;
Torrioli prof. Mario, docente in clinica medica;
Longo dott. Antonino, medico provinciale;
Garberini dott. Giuseppe, ufficiale sanitario.

Segretario:
Di Monaco dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Roma presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2652)

PREFETTURA DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto ai pubblici macelli di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 2739 Div. 3ª san., in data 14 febbraio 1955, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a vari posti di sanitari condotti, ivi compreso quello di veterinario comunale addetto ai pubblici macelli di Livorno;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto ed accertata la regolarità delle operazioni della stessa, ultimate il 3 giugno 1954;

Considerato che nella graduatoria di merito formata dalla Commissione è compreso il dott. Alfredo Bagnoli;

che il predetto venne escluso dal concorso con decreto prefettizio n. 18741 Div. 3ª san., in data 10 febbraio 1954, e che avverso tale esclusione l'interessato propose ricorso al Consiglio di Stato s. g., chiedendo frattanto la sospensione del provvedimento prefettizio;

che la V Sezione del Consiglio di Stato, accogliendo la domanda di sospensione e salvi i provvedimenti definitivi sul ricorso, con propria ordinanza 22 maggio 1954, disponeva la provvisoria ammissione del ricorrente agli esami di concorso;

che, tuttavia, con decisione definitiva 10 luglio 1954, pubblicata in seduta del 14 gennaio 1955, la stessa V Sezione ha rigettato il ricorso del dott. Bagnoli;

Ritenuto che per effetto di tale decisione è rimasta priva di qualsiasi effetto giuridico la provvisoria ammissione ed i relativi esami sostenuti dal Bagnoli, il quale, pertanto, non può essere compreso nella graduatoria di merito degli idonei;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di veterinario comunale addetto ai pubblici macelli di Livorno, così come formulata dalla Commissione giudicatrice, con la sola esclusione del dottor Alfredo Bagnoli, per i motivi specificati in narrativa:

1. Carmassi Piero, coniugato, 1 figlio punti 51,666
2. Lopane Claudio, combattente, coniugato » 51,277
3. Virgili Virgilio, coniugato, 2 figli » 51,148
4. Matteucci Pier Giuseppe » 48,943
5. Emdin Ruben, coniugato, 1 figlio » 48,703
6. Baronti Eschini Ledo, coniugato, 1 figlio » 47,394
7. Gallina Benedetto, combattente » 46,859
8. Diligenti Pierluigi, coniugato, 3 figli » 46,459
9. Sivieri Augusto, reduce combattente, coniugato, 1 figlio » 46,102
10. Confortini Pellegrino, coniugato, 1 figlio » 45,303
11. Latini Dante, invalido di guerra » 43,889
12. Nottolini Italo, invalido di guerra » 43,539
13. Fiorentini Delfino, invalido di guerra » 38,109

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Livorno.

Livorno, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto di pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per un posto di veterinario comunale addetto ai pubblici macelli di Livorno;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;
Vista la circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 18 del 18 febbraio 1951, relativa all'obbligo dell'applicazione della legge sopra citata per quanto riguarda i sanitari condotti;
Vista la lettera n. 23734, in data 13 aprile 1955, con la quale l'Amministrazione comunale di Livorno comunica che nessuno dei tre posti previsti nella pianta organica del personale veterinario comunale è coperto da personale di ruolo in possesso di titoli preferenziali (invalido di guerra o assimilato, orfano di guerra ecc.);
Ritenuto, pertanto, che il posto a concorso spetti al dottor Dante Latini (11° nella graduatoria di merito), in quanto è invalido di guerra e precede gli altri concorrenti idonei in possesso di analogo titolo preferenziale;

Decreta:

Il dott. Dante Latini è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale addetto ai pubblici macelli del comune di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni interi e consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello del comune di Livorno.

Livorno, addì 13 maggio 1955

Il prefetto: MARFISA

(2792)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e numero 2/568 del 15 gennaio 1953;
Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta di Castel del Rio 2ª, a seguito di rinuncia del dott. Astorri Asterio (27° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Ritenuto che i dottori Sileci Rosario (29° in graduatoria), Cavicchi Gino (30°), Naldi Bruno (31°) e Turci Francesco (33°) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Vincitorio Giovanni (35° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vincitorio Giovanni è dichiarato vincitore della condotta medica di Castel del Rio 2ª.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 14 maggio 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 1/4379 in data 22 gennaio 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Bologna, bandito con decreto n. 22/10029 San. del 20 marzo 1952, modificato con successivi decreti n. 56/27745 del 14 maggio 1952 e numero 2/568 del 15 gennaio 1953;
Visto il proprio decreto n. 2/4380 del 22 gennaio 1955, con il quale si assegnavano ai medici vincitori le condotte poste a concorso;
Ritenuto che la condotta consorziale Pian del Voglio di San Benedetto Val di Sambro, a seguito di rinuncia del dott. Prata Pietro (23° in graduatoria) vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;
Ritenuto che i dottori Sileci Rosario (29° in graduatoria) e Turci Francesco (33° in graduatoria) hanno rinunciato alla nomina per la stessa condotta;
Ritenuto che il dott. Bonazzi Giorgio (34° in graduatoria) ha diritto alla nomina a termine di legge;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bonazzi Giorgio è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Pian del Voglio di San Benedetto Val di Sambro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 14 maggio 1955

p. *Il prefetto*: DE GENNARO

(2692)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.